



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2017;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt 28, D. Lgs. 150/2011, e 702 ter cpc

nella causa iscritta al n. R.G.L. 179/2017, avente ad oggetto "Altre ipotesi", promossa
da

con gli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna;

- ricorrente -

contro

INPS con l'Avv. Tommaso Parisi;

- convenuto -

Ritenuto in fatto

1. – Col ricorso introduttivo del giudizio espone di essere cittadino extracomunitario titolare di "permesso unico di lavoro", e, su tale presupposto, assume il carattere discriminatorio del diniego oppostogli dall'INPS all'istanza di riconoscimento dell'assegno di natalità, introdotto dall'art. 1 co. 125, L. 190/2014, come conseguenza della nascita del figlio , avvenuta in data 11.3.2016.

Il ricorrente chiede l'accertamento della discriminazione e la rimozione degli effetti.
Resiste l'INPS con memoria difensiva.

Considerato in diritto

2. – Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni iniziali svolte dall'INPS.

2.1. – In primo luogo, l'INPS eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento amministrativo di cui all'art. 443 cpc.

L'eccezione di improcedibilità va disattesa.

Da un lato, infatti, la controversia esula dall'ambito di attribuzione del Comitato provinciale INPS, come delineato dal disposto dell'art. 46, L. 88/1989.

D'altro lato, prima ancora dell'istanza per l'ottenimento dell'assegno di natalità, è dedotta in ricorso una discriminazione, da intendersi quale comportamento da rimuovere: discutendosi di una condotta e non meramente di un atto inserito in una sequenza procedimentale, non vi è spazio per applicare l'art. 443, cit.

2.2. – In secondo luogo, l'INPS eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per carenza d'interesse e di possibilità giuridica, evidenziando come l'Istituto si sia attenuto al testuale tenore della norma



di cui all'art. 1 co. 125, L. 190/2014, la quale subordina la concessione dell'assegno di natalità alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Anche l'eccezione di inammissibilità va disattesa.

In senso opposto, basti osservare che, come l'illegittimità di un atto amministrativo non è esclusa dalla sua conformità alla legge, perché quella stessa legge può essere incostituzionale o contraria al diritto europeo (e, in tal caso, all'atto, pur conforme a legge, deriva pari illegittimità), analogamente il carattere oggettivamente discriminatorio di un comportamento non è escluso dal rispetto della fonte primaria, perché quella fonte può a sua volta contrastare con la Costituzione o con il diritto europeo, che proprio la discriminazione elide (e, in tal caso, anche al comportamento, ispirato al solo diritto interno, deriva pari natura discriminatoria).

La discriminazione, peraltro, rileva oggettivamente, per gli effetti che produce, e non soggettivamente, per il dolo o la colpa degli organi amministrativi, che ben possono aver agito in buona fede (sulla sua rilevanza oggettiva, vds. chiaramente Cass. 6575/2016).

Le eccezioni preliminari svolte vanno pertanto entrambe respinte.

3. – Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. – In generale, sotto la rubrica “*Diritto alla parità di trattamento*”, dal punto di vista oggettivo la direttiva 2011/98/UE prevede all'art. 12 che “*I lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*”.

Da tale angolo visuale, può osservarsi che:

- rientra nel “*Diritto alla parità di trattamento*” l'assegno di cui alla L. 190/2014;
- infatti, non solo esso è incluso tra le “*prestazioni familiari*”, di cui al reg. 883/2004, cit., in particolare art. 3, par. 1, lett. j), in quanto definite dall'art. 1, lett. z), dello stesso regolamento come “*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I*” (né quello in discussione può reputarsi mero assegno di natalità, visto che la provvidenza è estesa fino al terzo anno di vita del bambino e che essa non è inclusa nel richiamato allegato I);
- soprattutto, l'assegno di cui alla L. 190/2014 rientra nel settore della “sicurezza sociale” e non in quello della “assistenza sociale”, perché predeterminati (in base al reddito) ne sono i requisiti di erogazione;
- in effetti, i giudici del Lussemburgo hanno accolto un'ampia nozione di “sicurezza sociale”, tale da lasciare fuori dal campo di applicazione oggettivo della normativa un numero marginale di prestazioni: essenzialmente quelle strettamente assistenziali, che spettano al beneficiario identificato dall'amministrazione erogatrice sulla base di una valutazione personale e individualizzata delle condizioni di bisogno della persona, mentre la prestazione ricade nella nozione europea di sicurezza sociale, qualora sia riconosciuta una posizione legalmente definita, senza che sia concesso all'erogatore alcun margine di discrezionalità nella valutazione della condizione di bisogno del richiedente e purché sussista un collegamento con i rischi tipici del reg. 1408/1971, ora reg. 883/2004 (così, *ex multis*, Corte di giustizia 9.10.1974, C-24/74; 13.11.1974, C-39/74; 5.5.1983, C-139/82; 24.2.1987, da C-279 a C-381/85 e C-93/86; 16.7.1992, C-78/91; 5.3.1998, C-160/96; 24.10.2013, C-177/12; 14.6.2016, C-308/14);
- peraltro, lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà concessa dalla direttiva 2011/98/UE, par. 2, lett. b), di non applicare “*[...] il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, [...] ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto*” (né, senza l'esercizio di quella facoltà derogatoria che



competere all'organo titolare della funzione legislativa, può l'INPS limitare altrimenti la portata del principio di non discriminazione).

3.2. – Del resto, sempre sotto la rubrica “*Diritto alla parità di trattamento*”, dal punto di vista soggettivo la direttiva 2011/98/UE prevede all'art. 12 che “*I lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*”.

Da tale angolo visuale, può osservarsi che:

- i lavoratori verso cui può operare il “*Diritto alla parità di trattamento*” sono rispettivamente: “*b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare [...]*” e “*c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi*”;
- tra gli stessi vi rientra senz'altro chi sia titolare di “perm. unico lavoro”, secondo dizione che, proprio in attuazione della stessa direttiva 2011/98/UE, è stata introdotta, dal D. Lgs. 40/2014, nell'art. 5 co. 8.1, D. Lgs. 286/1998.

3.3. – Che, poi, la direttiva 2011/98/UE, in quanto contenente obblighi precisi e incondizionati, sia *self-executing* e abbia effetto diretto verticale nei rapporti tra singolo e Stato, da intendersi anche come Stato-apparato comprensivo dell'Amministrazione, non è in discussione (così già tanto Corte di giustizia 22.6.1989, C-103/1988 quanto Corte cost. 389/1989, segno di un *idem sentire* tra giurisprudenza comunitaria e giurisprudenza costituzionale in terna).

La direttiva 2011/98/UE ben può dunque applicarsi nei rapporti tra il singolo e l'INPS.

4. – In tale quadro, nella specie, pacificamente il ricorrente, quale titolare di “perm. unico lavoro”, si trova nella condizione di poter chiedere l'assegno di cui all'art. 1 co. 125, L. 190/2014, per la nascita del figlio e per la situazione reddituale in cui versa, invocando proprio l'effetto diretto della direttiva 2011/98/UE, sopra individuata nel suo campo oggettivo e soggettivo di applicazione.

5. – In senso contrario, l'INPS osserva come il diniego della provvidenza non sia dipeso da un intento discriminatorio dell'ente ma da un difetto documentale.

La difesa non ha qui fondamento.

Ben può essere, infatti, che l'Istituto chieda un supplemento di documentazione nel corso del procedimento e che, per tale ragione, all'INPS non si possa ascrivere un comportamento (anche solo oggettivamente) discriminatorio. Ben può essere, cioè, che non sia provato l'indispensabile presupposto del nesso di derivazione causale tra il comportamento determinato dalla mera condizione soggettiva dell'interessato e l'effetto discriminatorio conseguentemente prodotto (così, chiaramente, la già menzionata Cass. 6575/2016).

Non è però tale il caso di specie in cui, come documentato, i trascorsi lavorativi e l'attuale situazione del ricorrente potevano risultare all'Istituto anche solo attraverso l'esame dell'estratto previdenziale (prodotto ritualmente all'udienza, in base all'indirizzo per cui nel rito sommario di cognizione le preclusioni assertive maturano già col ricorso ma quelle istruttorie sono decadenze che per entrambe le parti discendono dalla celebrazione dell'udienza in cui le stesse vengono sentite).

La difesa dell'INPS non può quindi essere accolta neppure sotto tale aspetto.

6. – In conclusione, superate le difese dell'Istituto ed essendo rimasti incontestati i restanti presupposti dedotti per il riconoscimento della provvidenza, va dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, consistita nell'aver negato al ricorrente l'assegno di natalità di cui all'art. 1 co. 125, L. 190/2014. All'INPS va ordinato di cessare immediatamente dalla condotta e, per l'effetto, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.760,00 (euro 160,00 x 11), pari a quanto maturato a tale titolo fino al momento del deposito del ricorso, nonché ulteriori euro 160,00 per ogni mensilità successiva, fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, oltre accessori di legge.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione a favore dei legali antistatari.

**P.Q.M.
dichiara**

il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistita nell'aver negato al ricorrente l'assegno di natalità di cui all'art. 1 co. 125, L. 190/2014;

ordina

all'INPS di cessare immediatamente dalla condotta e, per l'effetto, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.760,00 (euro 160,00 x 11), pari a quanto maturato a tale titolo fino al momento del deposito del ricorso, nonché ulteriori euro 160,00 per ogni mensilità successiva, fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, oltre accessori di legge;

condanna

l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna, dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Alessandria, 19.4.2017.

IL GIUDICE
dr. Fulvio Polidori

